

Assicurazione parchi veicoli /

Edizione 03.2016

Sommario

Parte A Condizioni quadro del contratto di assicurazione

A1	Estensione del contratto	6
A2	Validità territoriale	6
A3	Durata del contratto	6
A4	Disdetta del contratto	6
A5	Premi	6
A6	Colpa grave	7
A7	Franchigia per veicolo	7
A8	Adeguamento contrattuale da parte di AXA o di AXA-ARAG	8
A9	Cambio del pacchetto di prestazioni a causa dell'età del veicolo	8
A10	Deposito delle targhe	8
A11	Veicolo di rimpiazzo	8
A12	Targhe trasferibili	8
A13	Obblighi d'informazione	8
A14	Sinistri e casi giuridici	8
A15	Principato del Liechtenstein	9
A16	Diritto applicabile e foro competente	9
A17	Sanzioni	9

Parte B Assicurazione responsabilità civile

B1	Copertura assicurativa	10
B2	Veicoli assicurati	10
B3	Persone assicurate	10
B4	Prestazioni	10
B5	Esclusioni	10
B6	Regresso	10

Parte C Assicurazione casco

C1	Copertura assicurativa	11
C2	Valore del veicolo assicurato	12
C3	Prestazioni	12
C4	Esclusioni	13

Parte D Assicurazione mobilità

D1	Copertura assicurativa	14
D2	Validità territoriale	14
D3	Persone assicurate	14
D4	Prestazioni	14
D5	Esclusioni	14

Parte E

Assicurazione infortuni

E1	Copertura assicurativa	15
E2	Prestazioni	15
E3	Prestazioni speciali	16
E4	Esclusioni	16
E5	Riduzione delle prestazioni per numero eccessivo di occupanti	16
E6	Rapporto con l'assicurazione responsabilità civile	16
E7	Prestazioni massime	16

Cartina «Validità territoriale» secondo la disposizione A2	22
--	----

Parte F

Assicurazione di protezione giuridica

F1	Assicuratore	17
F2	Veicoli assicurati	17
F3	Persone assicurate	17
F4	Prestazioni	17
F5	Somma assicurata	18
F6	Casi giuridici assicurati	18
F7	Casi giuridici esclusi	18
F8	Procedura in presenza di un caso giuridico, libera scelta dell'avvocato, divergenze d'opinione	19
F9	Validità temporale	20

Parte G

Protezione dei dati

Protezione dei dati	21
---------------------	----

L'essenziale in breve

La presente panoramica fornisce un'informazione sintetica ai sensi dell'art. 3 della Legge federale sul contratto di assicurazione circa il contenuto essenziale del contratto assicurativo. A seguito della stipulazione del contratto di assicurazione, in capo alle parti maturano diritti e obblighi specifici, segnatamente sulla base della proposta, della polizza, delle condizioni di assicurazione e delle vigenti disposizioni di legge.

Chi è l'assicuratore?

Assicuratore per le assicurazioni responsabilità civile, casco, mobilità e infortuni è AXA Assicurazioni SA, General-Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur (di seguito «AXA»), una società anonima con sede a Winterthur e affiliata al Gruppo AXA.

L'assicuratore per la copertura di protezione giuridica è AXA-ARAG Protezione giuridica SA, Affolternstrasse 42, 8050 Zurigo (di seguito «AXA-ARAG»), una società anonima con sede a Zurigo e affiliata del Gruppo AXA.

Che cosa è assicurato?

Le persone e i veicoli assicurati sono indicati nella proposta e nella polizza / nell'elenco dei veicoli.

Quali rischi e danni possono essere assicurati?

Assicurazione responsabilità civile. L'assicurazione è prestata per le richieste di risarcimento di danni a seguito di (B1):

- ferimento o uccisione di persone;
- danneggiamento o distruzione di cose. Il ferimento o l'uccisione di animali sono equiparati ai danni materiali.

Assicurazione casco.

Casco totale / casco parziale:

Nella proposta e nella polizza è specificato se è stata stipulata l'assicurazione casco totale o casco parziale. Oltre ai rischi casco parziale l'assicurazione casco totale comprende anche il rischio collisione. La copertura è operante per i danni che il veicolo subisce quale diretta conseguenza degli eventi specificati nella proposta e nella polizza (C1) ossia:

- collisione
- furto
- eventi naturali
- rottura vetri/ rottura vetri Plus
- incendio
- masse nevose
- danni causati da animali
- danni causati dalle martore
- danneggiamento doloso
- cose trasportate/ cose trasportate Plus
- danni di parcheggio/ danni di parcheggio Plus
- mancato uso del veicolo
- trasporto del veicolo in caso di guasto

L'estensione «Plus» fa riferimento ad una copertura più completa del rischio di cui si tratta.

Assicurazione mobilità. La copertura è operante in caso di indisponibilità del veicolo a seguito di guasto, collisione o ad un altro evento coperto dall'assicurazione casco (D1):

- Mobilità («Svizzera»)
- Mobilità Plus («Europa»)

Assicurazione infortuni. L'assicurazione copre gli infortuni derivanti dall'uso del veicolo assicurato nonché gli infortuni verificatisi nel prestare aiuto in situazioni legate alla circolazione stradale (E1).

Protezione del bonus. Il grado di premio si basa sulla relativa tabella «con protezione del bonus» conformemente alla proposta e alla polizza (A5.3.3).

Colpa grave. In caso di incidenti stradali e di collisioni determinati da colpa grave non viene effettuata nessuna riduzione delle prestazioni, salvo nei casi in cui il conducente del veicolo abbia provocato l'evento assicurato in stato di ebbrietà o di inidoneità alla guida o a seguito di violazione particolarmente sconsiderata del limite di velocità ammesso (A6).

Assicurazione di protezione giuridica. Casi giuridici assicurati (F6):

- diritto di responsabilità civile e riparazione morale
- procedimenti penali e amministrativi
- diritto delle assicurazioni
- obbligazioni contrattuali attinenti ai veicoli (solo veicoli assicurati)
- ritiro della licenza
- tassazione dei veicoli
- proprietà e diritti reali

Cosa non è coperto tra l'altro dall'assicurazione?

In generale. L'assicurazione non copre tra l'altro (A14.6)

- i casi in cui il conducente del veicolo ha causato l'evento assicurato in stato di ebbrietà (concentrazione di alcol superiore al limite consentito dalla legge) o di inidoneità alla guida o a seguito di violazione particolarmente sconsiderata del limite di velocità ammesso.

Assicurazione responsabilità civile. L'assicurazione non copre tra l'altro (B5)

- le pretese per danni materiali subiti dal detentore del veicolo, dal suo coniuge o partner in unione registrata, dai suoi ascendenti e discendenti nonché, se con lui conviventi, dai suoi fratelli e sorelle;
- le pretese in relazione a incidenti avvenuti in occasione di gare di veicoli a motore o di velocipedi;
- la responsabilità del conducente che non sia in possesso della necessaria licenza di condurre;
- la responsabilità derivante dall'uso del veicolo per viaggi senza l'autorizzazione dell'autorità competente.

Assicurazione casco. L'assicurazione non copre tra l'altro (C4)

- i danni d'esercizio, ad es. i danni dovuti a mancanza o congelamento di liquidi, usura o difetto di materiale;
- i danni derivanti dalla partecipazione a corse o rally oppure verificatisi durante gli spostamenti con il veicolo su percorsi di gara o di prova (eccetto durante i corsi di perfezionamento effettuati in Svizzera e riconosciuti da AXA);
- i danni derivanti dall'uso del veicolo senza autorizzazione dell'autorità competente.

Assicurazione infortuni. L'assicurazione non copre tra l'altro (E4)

- i conducenti che non siano in possesso della necessaria licenza di condurre.

Assicurazione di protezione giuridica. L'assicurazione non copre in particolare i casi giuridici (F7)

- nei confronti di AXA-ARAG o di persone che erogano servizi nell'ambito di un caso giuridico assicurato;
- in relazione a crimini intenzionali;
- in relazione alla difesa contro le pretese di risarcimento di danni extracontrattuali e di riparazione del torto morale;
- in relazione alla partecipazione a competizioni, nonché agli spostamenti con il veicolo sul percorso di gara;

- in caso di guida di veicolo senza licenze o targhe valide;
- in caso di recidività nella guida di un veicolo in stato di ebbrezza o inidoneità.

Quali prestazioni sono erogate da AXA e AXA-ARAG?

Assicurazione responsabilità civile. Le prestazioni di AXA sono limitate alla somma di garanzia indicata nella proposta e nella polizza e consistono nel pagamento delle pretese giustificate e nella difesa contro quelle ingiustificate (B4).

Assicurazione casco. Se si verifica un evento assicurato, AXA corrisponde le seguenti prestazioni:

- assunzione delle spese di riparazione (C3.2) oppure
- versamento dell'indennizzo per danno totale (C3.3). Nella proposta e nella polizza è indicato se le prestazioni vengono calcolate in base ad una scala fissa e con **maggiorazione del valore attuale** (C3.3.2.1), tenendo conto degli anni d'esercizio del veicolo, o se sono limitate al **valore attuale** dello stesso (C3.3.2.2).

L'assicurazione si assume inoltre (C3.1):

- le spese per le operazioni di recupero e il trasporto del veicolo fino alla più vicina officina in grado di effettuare le riparazioni necessarie;
- le spese occorrenti per il rimpatrio del veicolo, al massimo fino a CHF 1000.-;
- i diritti doganali;
- le spese per il lavaggio interno del veicolo fino a CHF 500.-, se è stata prestata assistenza a persone infortunate.

Assicurazione mobilità. Se si verifica un evento assicurato, AXA corrisponde le seguenti prestazioni (D4):

- consulenza e organizzazione di interventi
- soccorso stradale e traino
- recupero del veicolo
- spese di custodia del veicolo
- trasferimento del veicolo
- spese per l'invio di pezzi di ricambio
- spese supplementari di trasporto, vitto e alloggio

Assicurazione infortuni. Le prestazioni assicurate sono indicate nella proposta e nella polizza (E2):

- spese di cura
- indennità giornaliera di ospedalizzazione
- indennità giornaliera
- invalidità
- decesso

Assicurazione di protezione giuridica. Nei casi giuridici assicurati, AXA-ARAG fornisce in particolare le seguenti prestazioni fino a concorrenza delle somme assicurate specificate alla disposizione F4:

- consulenza giuridica telefonica
- trattamento del caso giuridico
- necessari onorari di avvocati
- prestazioni a titolo di anticipo fino a CHF 10 000.- per un difensore a cui si è fatto ricorso per la prima audizione in sede penale
- spese necessarie di perizie e analisi
- spese giudiziarie o altre spese processuali
- spese per decreti penali e la procedura amministrativa per la revoca, in prima istanza, della licenza di condurre e della licenza di circolazione fino a CHF 500.- per caso giuridico
- spese di interpretariato fino a CHF 10 000.-
- indennità ripetibili riconosciute alla controparte
- rinuncia alla riduzione delle prestazioni per i casi di colpa grave (F4.3.1)

Franchigie. Le franchigie pattuite sono indicate nella proposta e nella polizza (A7; per la protezione giuridica F4.1.3).

Dove sono valide le assicurazioni?

Le assicurazioni valgono in Europa e nei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, ad eccezione di Federazione Russa, Bielorussia, Georgia, Armenia, Azerbaigian e Kazakistan (A2). A seconda di quanto pattuito, l'assicurazione mobilità opera solo in Svizzera o nell'intero ambito della validità territoriale («Europa»).

A quanto ammonta il premio e quando è dovuto?

Per i contratti con sistema dei gradi di premio e per quelli con premio unitario, il premio viene stabilito in base a differenti criteri, ad es.

- numero e tipo dei veicoli, peso dei veicoli;
- copertura assicurativa scelta;
- franchigie.

Solo per i contratti con sistema dei gradi di premio (e non per quelli con premi unitari) trovano applicazione le apposite tabelle dei gradi di premio e i relativi gradi di premio.

I premi e le relative scadenze, nonché la tabella dei gradi di premio, i gradi di premio, i contributi legali e le tasse sono indicati nella proposta, nella polizza e nel conteggio del premio.

Quali sono i principali obblighi a carico dello stipulante?

I principali obblighi a carico dello stipulante sono i seguenti:

- la notifica immediata di un sinistro ad AXA (A14);
- la notifica immediata di un caso giuridico ad AXA-ARAG (A14);
- il divieto di riconoscimento di qualsiasi pretesa (A14.2.2);
- l'immediata notifica ad AXA in caso di cambiamento dei dati contenuti nella polizza (A13.2);
- la prevenzione dei danni (art. 29 della Legge sul contratto di assicurazione).

Quando inizia e quando finisce l'assicurazione?

L'assicurazione decorre a partire dalla data indicata nella proposta e nella polizza. Se viene presentata una proposta di assicurazione ad AXA, questa concede una copertura provvisoria valida fino alla consegna della polizza. Finché non viene consegnata la polizza, AXA e AXA-ARAG possono rifiutare la proposta. L'assicurazione è valida per la durata indicata nella polizza.

Nel caso in cui il contratto di assicurazione non venga disdetto alla scadenza prevista, esso si rinnova di volta in volta per un ulteriore anno.

Informazioni particolari per il Liechtenstein

Con la consegna o l'invio della proposta, il proponente è vincolato per due settimane alla stessa ai fini della stipulazione di un contratto di assicurazione.

Qualora AXA violi l'obbligo di informazione ai sensi della legge del Liechtenstein in materia di assicurazioni o di vigilanza, lo stipulante gode di un diritto di recesso di quattro settimane a partire dal momento del recapito della polizza.

L'autorità di sorveglianza di competenza è l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, 3000 Berna.

Quali dati sono utilizzati in quale modo da AXA e AXA-ARAG?

Le informazioni circa l'impiego dei dati sono disponibili sotto «Protezione dei dati» nella Parte G.

Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Parte A

Condizioni quadro del contratto di assicurazione

A1 Estensione del contratto

Le assicurazioni e la tipologia di contratto («sistema dei gradi di premio» o «premio unitario») stipulate sono indicate nella polizza. La polizza (comprensiva dell'elenco dei veicoli), le presenti Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) ed eventuali Condizioni Particolari di Assicurazione (CPA) forniscono indicazioni specifiche circa l'estensione della copertura assicurativa.

AXA stipula l'assicurazione di protezione giuridica a nome e per conto di AXA-ARAG.

L'assicurazione copre gli eventi che si verificano nel corso della durata del contratto; assicurazione di protezione giuridica in conformità alla disposizione F9. La durata del contratto è riportata nella polizza.

A2 Validità territoriale

(si vedano anche i paesi in grigio sulla cartina riportata alla fine delle presenti CGA)

A2.1 Validità territoriale

Le assicurazioni valgono in Europa e nei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, ad eccezione di Federazione Russa, Bielorussia, Georgia, Armenia, Azerbaigian e Kazakistan. La validità territoriale dell'assicurazione mobilità è specificata alla disposizione D2.

A2.2 Trasferimento del domicilio all'estero

Se il detentore del veicolo trasferisce il proprio domicilio o la propria sede all'estero (eccetto nel Liechtenstein) o se i veicoli vengono immatricolati all'estero, la copertura assicurativa per i veicoli di cui si tratta cesserà alla fine dell'anno di assicurazione in corso. Su richiesta dello stipulante, la copertura assicurativa può anche essere annullata prima di detto termine, al più presto tuttavia alla data del deposito delle targhe.

A3 Durata del contratto

A3.1 Inizio

Il contratto decorre dalla data indicata nella polizza.

A3.2 Copertura assicurativa provvisoria

Se viene presentata una proposta di assicurazione ad AXA, questa concede una copertura provvisoria per i veicoli indicati nella proposta valida fino alla consegna della polizza. La copertura comprende le prestazioni specificate nella proposta, che sono tuttavia limitate:

- per l'assicurazione responsabilità civile, alla somma di garanzia minima legale;
- per l'assicurazione casco a CHF 200 000.-;
- per l'assicurazione infortuni a CHF 100 000.- come capitale d'invalidità;
- a CHF 20 000.- come capitale di decesso e
- per l'assicurazione di protezione giuridica a CHF 1000.- per interventi di consulenza giuridica.

AXA ha la facoltà di rifiutare la proposta. La copertura assicurativa provvisoria si estingue dopo 3 giorni dal momento in cui il proponente ha ricevuto la notifica di rifiuto. In questo caso, il proponente è tenuto a pagare il premio in misura proporzionale per la durata effettiva della copertura provvisoria.

A3.3 Inizio dell'assicurazione per ulteriori veicoli

Nel corso della durata del contratto, la copertura assicurativa ha effetto per ogni ulteriore veicolo dalla data che è indicata nell'attestato di assicurazione. Se non viene rilasciato l'attestato in questione, la copertura assicurativa avrà effetto dal momento in cui AXA riceve per iscritto la relativa notifica.

Se un veicolo, una volta notificato, non può essere attribuito a uno dei pacchetti di prestazioni, AXA concede una copertura assicurativa provvisoria di una durata massima di 30 giorni, ai sensi della disposizione A3.2.

A3.4 Proroga del contratto

Il contratto è valido per la durata che è indicata nella polizza. Alla data di scadenza il contratto si rinnova automaticamente di anno in anno.

A4 Disdetta del contratto

A4.1 Disdetta per la fine dell'anno di assicurazione

Entrambe le parti contraenti possono disdire il contratto per iscritto per la fine dell'anno di assicurazione, nel rispetto di un termine di preavviso di 3 mesi (diritto di disdetta annuale).

A4.2 Disdetta in caso di sinistro

Dopo un sinistro per il quale AXA o AXA-ARAG versano delle prestazioni, il contratto può essere disdetto in uno dei seguenti modi:

- da parte dello stipulante, al più tardi entro 14 giorni da quando egli è venuto a conoscenza della corresponsione della prestazione o da quando è stato erogato l'ultimo servizio; la copertura assicurativa cessa dopo 14 giorni dal momento in cui AXA riceve la disdetta;
- da parte di AXA o di AXA-ARAG al più tardi al momento della corresponsione della prestazione o dell'erogazione dell'ultimo servizio; la copertura assicurativa cessa dopo 14 giorni dal momento in cui lo stipulante riceve la disdetta.

A4.3 Disdetta da parte dello stipulante a seguito di adeguamento contrattuale da parte di AXA

Fa stato quanto previsto alla disposizione A8.2.

A5 Premi

A5.1 Importo e scadenza del premio

Il premio riportato nella polizza è dovuto il primo giorno di ogni anno di assicurazione; la data di scadenza del primo premio è indicata sulla fattura. In caso di paga-

mento rateale, le frazioni di premio che giungono a scadenza nel corso dell'anno di assicurazione si devono considerare come prorogate. AXA può esigere un supplemento su ogni singola rata.

A5.2 Calcolo dei premi

- A5.2.1 Per la data di decorrenza del contratto lo stipulante paga il premio che è indicato nel conteggio.
- A5.2.2 Il premio per il successivo anno di assicurazione viene determinato in base al numero di veicoli soggetti a premio nell'anno di assicurazione in corso, tenendo in debita considerazione il grado di premio.
- A5.2.3 Dopo la scadenza dell'anno di assicurazione, lo stipulante riceve il conteggio definitivo del premio che tiene conto del numero effettivo dei veicoli assicurati. I supplementi o i rimborsi di premio sono esigibili dal momento in cui il conteggio viene consegnato allo stipulante.

A5.3 Premio con sistema dei gradi di premio

In questa tipologia contrattuale, il premio è definito in funzione del sistema dei gradi di premio. In base alle dimensioni del parco veicoli, ai tipi di veicoli e al rapporto tra numero di sinistri attesi statisticamente e numero effettivo dei sinistri, per le **assicurazioni responsabilità civile** e casco per il rischio «**collisione**» si applica un sistema del grado di premio separato con

- tabella dei gradi di premio;
- aumento e riduzione di grado;
- gradi di premio.

- A5.3.1 Tabella dei gradi di premio
Il grado di premio più basso nella relativa tabella è del 30% e quello più alto è del 150%. Esso è indicato nella polizza e viene aggiornato con il premio successivo.
- A5.3.2 Aumento e riduzione di grado
- A5.3.2.1 Per ogni anno di assicurazione (dal 1° gennaio al 31 dicembre) viene fissato nuovamente il grado di premio e di conseguenza il premio. A tale scopo è determinante il numero di **notifiche di sinistri** effettuate nei 12 mesi anteriori al periodo di 4 mesi che precede la scadenza dell'anno di assicurazione.
- A5.3.2.2 Non vengono considerati:
i sinistri di responsabilità civile
- qualora AXA sia tenuta a versare delle prestazioni, benché all'assicurato non possa essere imputata nessuna colpa (responsabilità puramente causale);
 - in caso di uso illecito del veicolo, a condizione che la sottrazione non sia attribuibile a colpa del detentore del veicolo.
- i danni dovuti a collisione
- se un sinistro liquidato viene risarcito per intero da una persona civilmente responsabile o dal suo assicuratore.
- i danni che vengono rimborsati
- se lo stipulante rimborsa puntualmente ad AXA le prestazioni da essa versate conformemente all'offerta di rimborso.
- A5.3.2.3 Correzioni successive
Il grado di premio viene corretto successivamente se per il sinistro notificato non viene versata nessuna prestazione.
- A5.3.3 **Protezione del bonus**

Se è stata concordata una protezione del bonus, nella tabella dei gradi di premio riportata nella polizza si applica l'aumento di premio più contenuto con «protezione del bonus».

A5.4 Premi unitari

In questa tipologia di contratto, il sistema dei gradi di premio non trova applicazione; a prescindere dal numero di sinistri notificati, il premio per veicolo resta quindi invariato.

All'interno di un pacchetto di prestazioni vale pertanto un premio unitario per veicolo.

A6 Colpa grave

Se nella polizza è indicata la copertura dei casi di colpa grave, vale quanto segue:

nell'assicurazione responsabilità civile, casco e infortuni, AXA rinuncia al diritto di regresso e alla riduzione delle prestazioni (ai sensi dell'art. 65, cpv. 3, della Legge sulla circolazione stradale) in caso di incidenti stradali e di collisioni determinati da colpa grave, salvo nei casi in cui il conducente del veicolo abbia provocato l'evento assicurato in stato di ebbrietà o di inidoneità alla guida o a seguito di violazione particolarmente sconsiderata del limite di velocità ammesso.

A7 Franchigia per veicolo

A7.1 Aspetti generali

Fanno stato le franchigie specificate nella polizza. Se il veicolo trainante e il rimorchio sono entrambi coperti da una polizza casco di AXA, e vengono danneggiati contemporaneamente a seguito di un evento assicurato, lo stipulante pagherà solo la più elevata delle rispettive franchigie.
Per la franchigia nell'assicurazione di protezione giuridica fa stato la disposizione F4.1.3.

A7.2 La franchigia non si applica

A7.2.1 Assicurazione responsabilità civile

- qualora AXA sia tenuta a versare delle prestazioni, benché all'assicurato non possa essere imputata nessuna colpa (responsabilità puramente causale);
- in caso di uso illecito del veicolo, a condizione che la sottrazione non sia attribuibile a colpa del detentore del veicolo.

A7.2.2 Assicurazione casco

- qualora un danno venga risarcito per intero dalla persona civilmente responsabile o dal suo assicuratore.

A7.2.3 Assicurazione di protezione giuridica

- Per la franchigia nell'assicurazione di protezione giuridica fa stato la disposizione F4.1.3.

A7.3 Richiesta di versamento della franchigia

AXA o AXA-ARAG possono richiedere la corresponsione dell'importo della franchigia oppure compensarlo con le prestazioni. Se AXA non riceve l'importo della franchigia entro 4 settimane dalla data della sua richiesta, lo stipulante sarà sollecitato per iscritto ad effettuare il pagamento entro 14 giorni dall'invio della diffida. Se questa resta senza esito, la copertura assicurativa per il veicolo di cui si tratta cesserà una volta trascorso il suddetto

termine di 14 giorni. Nei confronti di AXA lo stipulante rimane comunque debitore della franchigia.

A8 Adeguamento contrattuale da parte di AXA o di AXA-ARAG

A8.1 Comunicazione di AXA

AXA e AXA-ARAG possono adeguare il contratto con effetto a partire dall'anno di assicurazione successivo, qualora si verifichino cambiamenti nei seguenti ambiti:

- aumento dei premi;
- regolamentazione della franchigia;
- variazione del sistema dei gradi di premio.

La comunicazione circa l'adeguamento contrattuale deve pervenire allo stipulante almeno 25 giorni prima dell'inizio del nuovo anno di assicurazione.

A8.2 Disdetta da parte dello stipulante

Lo stipulante ha il diritto di disdire la parte del contratto interessata dalla modifica, ovvero il contratto nel suo insieme, per la fine dell'anno di assicurazione in corso. In questo caso, il contratto si estingue nella misura definita dallo stipulante alla fine dell'anno di assicurazione. La disdetta deve pervenire ad AXA entro e non oltre l'ultimo giorno dell'anno di assicurazione in corso.

A8.3 Assenso all'adeguamento contrattuale

In assenza di disdetta da parte dello stipulante, l'adeguamento del contratto s'intende accettato.

A9 Cambio del pacchetto di prestazioni a causa dell'età del veicolo

Se nel pacchetto di prestazioni sono definiti gli anni d'esercizio dei veicoli, i veicoli vengono trasferiti nel nuovo pacchetto di prestazioni corrispondente all'anno d'esercizio con effetto dalla successiva scadenza principale (1° gennaio).

A10 Deposito delle targhe

Le assicurazioni rimangono in vigore per 12 mesi dalla data del deposito delle targhe presso l'ufficio competente.

A10.1 Accredito di premio

Se le targhe vengono depositate, AXA accrediterà la parte di premio corrispondente a detto periodo (ribasso per sospensione), deducendo un importo per le spese amministrative (spese di sospensione).

A10.2 Assicurazione di protezione giuridica

Per l'assicurazione di protezione giuridica non viene effettuato nessuno accredito.

A11 Veicolo di rimpiazzo

A11.1 Validità dell'assicurazione

Le assicurazioni valgono anche per il veicolo di rimpiazzo, a condizione che l'autorità competente abbia rilasciato la relativa autorizzazione. Le assicurazioni casco, infortuni e protezione giuridica valgono per il veicolo di rimpiazzo per al massimo 30 giorni consecutivi.

A11.2 Assicurazione casco per veicolo di rimpiazzo e veicolo

sostituito

L'assicurazione casco vale per un veicolo di rimpiazzo uguale o simile a quello assicurato e rimane in essere per il veicolo sostituito, ad eccezione del rischio «collisione».

A12 Targhe trasferibili

A12.1 Veicolo sprovvisto di targhe

La copertura assicurativa non è operante se il veicolo viene usato su strade pubbliche sprovvisto dell'apposita targa o coppia di targhe.

A12.2 Passaggio da targhe trasferibili a targhe singole

In caso di passaggio da targhe trasferibili a targhe singole, per il veicolo che ne rimane sprovvisto è operante la copertura prevista nel caso di deposito delle targhe (A10.1), a condizione che non vi sia stato cambiamento di detentore o proprietario.

A13 Obblighi d'informazione

A13.1 Comunicazione con AXA

Lo stipulante o l'avente diritto deve indirizzare tutte le comunicazioni alla sede di AXA o alla sua rappresentanza competente.

A13.2 Aumento o riduzione del rischio

Se i dati contenuti nella polizza non corrispondono più alla realtà, lo stipulante ha l'obbligo di informare immediatamente AXA.

A13.3 Sinistri e casi giuridici

Fa stato quanto previsto alla disposizione A14.

A13.4 Adeguamento contrattuale da parte di AXA o di AXA-ARAG

Fa stato quanto previsto alla disposizione A8.

A13.5 Disdetta del contratto

Fa stato quanto previsto alla disposizione A4.

A14 Sinistri e casi giuridici

A14.1 Aspetti generali

A14.1.1 L'avente diritto deve **informare tempestivamente** AXA o AXA-ARAG.

Possibili modalità di notifica di sinistro (si veda anche l'ultima pagina delle presenti CGA):

- per telefono
- via Internet mediante il modulo di sinistro ivi riportato
- attraverso l'AXA App per smartphone
- mediante l'equipaggiamento telematico del veicolo
- per iscritto

Per i sinistri già notificati telefonicamente, AXA è autorizzata a richiedere in aggiunta anche una dichiarazione di sinistro in forma scritta.

A14.1.2 In caso di violazione degli obblighi contrattuali (avviso, comportamento, ecc.), le prestazioni possono essere rifiutate o ridotte in misura proporzionale all'influenza prodotta da tale violazione sulle cause del danno,

sull'entità o sull'accertamento dello stesso.

A14.2 Assicurazione responsabilità civile

- A14.2.1 AXA conduce a proprio nome le trattative con il danneggiato o come rappresentante dell'assicurato.
- A14.2.2 Da parte sua, l'assicurato non deve riconoscere nessuna pretesa del danneggiato né effettuare pagamenti.
- A14.2.3 Se viene intentata un'azione civile, l'assicurato deve lasciare la condotta del processo ad AXA. Se in un procedimento penale vengono fatte valere delle pretese di diritto civile, l'assicurato deve tenere al corrente AXA, fin dall'inizio, circa l'andamento del suddetto procedimento.
- A14.2.4 La liquidazione delle pretese del danneggiato da parte di AXA è vincolante per l'assicurato.

A14.3 Assicurazione casco

- A14.3.1 L'avente diritto deve dare ad AXA la possibilità di ispezionare il veicolo danneggiato prima che abbia luogo la riparazione. Prima di far eseguire le riparazioni è necessario ottenere il consenso di AXA.
- A14.3.2 Al verificarsi di qualsiasi danno da furto, si deve avvisare immediatamente il posto di polizia del luogo dove è avvenuto il fatto.
- A14.3.2.1 In caso di furto di un veicolo avvenuto all'estero, si deve avvisare immediatamente sia il posto di polizia del luogo dove è avvenuto il fatto sia la polizia del luogo del domicilio / della sede aziendale in Svizzera dello stipulante.
- A14.3.3 In caso di danni cagionati da animali si deve provvedere a far redigere un rapporto da parte degli organi competenti (ad es. polizia, guardiacaccia) oppure fare attestare l'accaduto dal detentore dell'animale.

A14.4 Mobilità

Vengono corrisposte solamente le prestazioni per le misure che sono state organizzate o disposte da AXA.

A14.5 Assicurazione infortunio

Su richiesta di AXA ogni assicurato si deve far visitare dai medici da essa incaricati.

A14.6 Stato di ebbrietà e di inidoneità alla guida o violazione particolarmente sconsigliata del limite di velocità ammesso

- A14.6.1 Se il conducente ha causato l'evento assicurato in stato di ebbrietà (concentrazione di alcol superiore al limite consentito dalla legge), o di inidoneità alla guida o a seguito di violazione particolarmente sconsigliata del limite di velocità ammesso e negli ultimi cinque anni prima dell'evento gli è stata ritirata la licenza di condurre a causa di una di queste fattispecie, vale quanto segue:
- nell'ambito dell'assicurazione casco e di quella di mobilità, AXA non eroga alcuna prestazione se lo stipulante era o avrebbe dovuto essere al corrente della inidoneità alla guida o dello stato di ebbrietà del conducente del veicolo;
 - nell'ambito dell'assicurazione infortuni, AXA non eroga alcuna prestazione a favore del conducente del veicolo.

- A14.6.2 Se il conducente dimostra che negli ultimi cinque anni non gli è stata ritirata la licenza di condurre a causa di una di queste fattispecie, le prestazioni vengono soltanto ridotte in seguito a sinistro causato per negligenza grave.
- A14.6.3 Dall'applicazione di queste disposizioni restano escluse le pretese di regresso nei confronti del conducente.
- A14.6.4 Queste limitazioni non si applicano se la fattispecie verificatasi non ha influito sull'insorgere e sulle conseguenze dell'evento.

A14.7 Assicurazione di protezione giuridica

Per la procedura in presenza di un caso giuridico, si veda la disposizione F8.

A15 Principato del Liechtenstein

Se lo stipulante ha il proprio domicilio o la propria sede nel Liechtenstein, i rinvii alle disposizioni di legge svizzere contenuti nella documentazione contrattuale di assicurazione si riferiscono alle corrispondenti disposizioni di legge del Liechtenstein.

A16 Diritto applicabile e foro competente

A16.1 Diritto applicabile

Per il contratto di assicurazione trova applicazione il diritto materiale svizzero; in caso di stipulanti con domicilio o sede nel Liechtenstein, trova applicazione il diritto materiale di tale paese.

A16.2 Foro competente

In caso di controversie derivanti dal contratto di assicurazione sono competenti i tribunali ordinari svizzeri e, nel caso di stipulanti con domicilio o sede nel Liechtenstein, i tribunali ordinari di tale paese.

A17 Sanzioni

L'obbligo di prestazione viene meno se e fintanto che sono applicabili sanzioni economiche, commerciali o finanziarie che si contrappongono all'erogazione delle prestazioni risultanti dal contratto.

Parte B

Assicurazione responsabilità civile

B1 Copertura assicurativa

B1.1 Disposizioni legali sulla responsabilità civile

L'assicurazione copre le richieste di risarcimento di danni che, in virtù delle disposizioni legali in materia di responsabilità civile, vengono avanzate nei confronti degli assicurati quando questi abbiano causato

- il ferimento o l'uccisione di persone (danni corporali);
- il danneggiamento o la distruzione di cose (danni materiali). Il ferimento o l'uccisione di animali sono equiparati ai danni materiali.

La copertura assicurativa è concessa per i danni corporali e per i danni materiali avvenuti nelle seguenti circostanze:

- in occasione dell'esercizio del veicolo;
- a seguito di incidenti stradali causati dal veicolo quando non è in esercizio;
- nel prestare assistenza dopo un incidente in cui è stato coinvolto il veicolo;
- nel salire e nello scendere dal veicolo;
- nell'aprire o nel chiudere una parte mobile del veicolo, nell'agganciare e nello sganciare un rimorchio o un altro veicolo.

B1.2 Danni propri

Ove concordato, a prescindere dalla disposizione B5.1.1 sono assicurate anche le seguenti pretese di responsabilità civile per:

- danni materiali dei veicoli assicurati, provocati a seguito di collisione tra di essi.

B1.3 Spese per la prevenzione dei danni

Se, a causa di un evento imprevedibile il verificarsi di un danno assicurato è imminente, l'assicurazione copre le spese che sono a carico dell'assicurato derivanti dalle misure opportunamente prese per prevenire tale pericolo (spese per la prevenzione dei danni).

B2 Veicoli assicurati

La polizza si riferisce ai veicoli immatricolati sulla base di un attestato di assicurazione rilasciato da AXA. L'assicurazione copre anche i veicoli e i rimorchi trainati o spinti da detti veicoli.

B3 Persone assicurate

L'assicurazione copre la responsabilità civile del detentore del veicolo e di tutte le persone per le quali egli è responsabile, conformemente alla legislazione sulla circolazione stradale.

B4 Prestazioni

Le prestazioni di AXA sono limitate alla somma di garanzia indicata nella polizza e consistono nel pagamento delle pretese giustificate e nella difesa contro quelle ingiustificate.

B5 Esclusioni

B5.1 L'assicurazione non copre le pretese

- B5.1.1 per danni materiali subiti dal detentore, dal suo coniuge o partner in unione registrata, dai suoi ascendenti e discendenti nonché, se con lui conviventi, dai suoi fratelli e sorelle;
- B5.1.2 per incidenti avvenuti in occasione di gare di veicoli a motore o di velocipedi, in Svizzera o all'estero, ai sensi della legislazione svizzera sulla circolazione stradale;
- B5.1.3 per danni al veicolo assicurato o al rimorchio, nonché per danni a cose fissate a tali veicoli o a quelle da essi trasportate. Sono tuttavia assicurati i danni a cose, come il bagaglio o altri oggetti simili, portate appresso da persone diverse da quelle di cui alla disposizione B5.1.1;
- B5.1.4 a seguito di danni di cui si deve rispondere in base alla Legge sulla responsabilità civile in materia nucleare;
- B5.1.5 per danni patrimoniali puri.

B5.2 L'assicurazione non copre la responsabilità civile

- B5.2.1 di conducenti che non siano in possesso della necessaria licenza di condurre o che non soddisfino i requisiti richiesti, nonché la responsabilità delle persone che, prestando la debita attenzione, avrebbero potuto notare la mancanza di questi requisiti;
- B5.2.2 di persone che abbiano usato il veicolo loro affidato per viaggi che non erano autorizzati a fare;
- B5.2.3 per i danni derivanti dall'uso del veicolo senza autorizzazione dell'autorità competente.

B6 Regresso

AXA può esigere dallo stipulante o dall'assicurato il rimborso integrale o parziale delle prestazioni versate

- quando vi siano i presupposti legali o contrattuali;
- qualora essa debba versare delle prestazioni dopo la cessazione dell'assicurazione.

Parte C

Assicurazione casco

C1 Copertura assicurativa

Nella polizza sono specificati gli eventi assicurati. La copertura è operante per i danni che il veicolo assicurato subisce quale diretta conseguenza dei seguenti eventi:

C1.1 Collisione

Danni verificatisi per l'effetto repentino e violento di una forza esterna (in particolare i danni conseguenti a urto, scontro, ribaltamento, caduta, affondamento o sprofondamento, anche se parziale). Le deformazioni subite dal veicolo durante le operazioni di carico o scarico sono considerate collisioni anche in assenza di una forza esterna.

C1.2 Furto

Danni conseguenti a furto, rapina o sottrazione per l'uso, nonché al tentativo di tali reati. Non sono però assicurati i danni causati a seguito di appropriazione indebita o di altre forme illecite di appropriazione del veicolo o frode.

C1.3 Eventi naturali

Danni verificatisi per l'effetto immediato e diretto dei seguenti eventi naturali: cedimenti e smottamenti del terreno, frane, caduta di sassi (precipitati direttamente sul veicolo), piene, inondazioni, uragani (= velocità del vento di almeno 75 km/ora), grandine, valanghe, pressione della neve. Questa enumerazione è esaustiva.

C1.4 Rottura vetri

- C1.4.1 Danni di rottura delle seguenti parti del veicolo: parabrezza, lunotto, finestrini e finestrature del tetto, di vetro o di altro materiale impiegato in sostituzione del vetro.
- C1.4.2 Non sarà effettuato alcun risarcimento qualora non si proceda alla sostituzione o alla riparazione dei vetri danneggiati, ovvero qualora la totalità delle spese di ripristino (costo dei vetri e spese di riparazione varie) raggiunga o superi il valore attuale del veicolo.

C1.5 Rottura vetri Plus

- C1.5.1 Danni a parti del veicolo, di vetro o di altro materiale impiegato in sostituzione del vetro.
- C1.5.2 Le particolarità di cui alla disposizione C1.4.2 sono ugualmente applicabili per la presente copertura.

C1.6 Incendio

Danni causati da incendio, esplosione e fulmine. I danni ai cavi causati da incendio di cavi (cortocircuito) sono assicurati anche senza che vi sia stato sviluppo di fiamma. La copertura non è operante qualora possano essere fatte valere richieste di garanzia nei confronti di terzi.

C1.7 Masse nevose

Danni conseguenti alla caduta di masse nevose o di ghiaccio sul veicolo.

C1.8 Danni causati da animali

Danni conseguenti a scontro con animali. Qualora lo stipulante non osservi gli obblighi di cui alla disposizione A14.3.3, AXA tratta il danno come collisione.

C1.9 Danni causati dalle martore

Danni causati dalle martore, con particolare riferimento ai danni da morsicatura e ai danni consequenziali.

C1.10 Danno doloso

Danni determinati da atti di vandalismo commessi da terzi e precisamente: danneggiamento di antenne, tergicristalli, retrovisori o fregi originali, imbrattamento (ma non graffiatura) della vernice, foratura dei pneumatici, versamento di sostanze dannose nel serbatoio del carburante. Per i motoveicoli l'assicurazione copre anche la foratura o l'imbrattamento della sella e delle tasche. Questa enumerazione è esaustiva.

C1.11 Cose trasportate

Danneggiamento o distruzione di cose che si trovano nel veicolo o che il conducente e i passeggeri portano addosso, a condizione che il veicolo abbia subito un danno. È assicurato soltanto il furto di cose chiuse a chiave nel veicolo o ad esso stabilmente fissate.

L'assicurazione non copre:

- C1.11.1 qualsiasi tipo di mezzo di pagamento, denaro, oggetti di valore, biglietti e abbonamenti nonché un eventuale valore di affezione e le spese per la ricostituzione di foto, film e registrazioni del suono, dati informatici e atti;
- C1.11.2 qualsiasi tipo di apparecchiatura elettronica (computer, laptop, telefoni cellulari, ecc.), software e merce nonché cose inerenti allo svolgimento di un'attività professionale.

C1.12 Cose trasportate Plus

Stessa copertura che alla disposizione C1.11 (Cose trasportate), ma senza le limitazioni di cui alla disposizione C1.11.2.

C1.13 Danni di parcheggio

Danni fino a CHF 1000.– causati al veicolo in parcheggio da persone e veicoli sconosciuti. Per ogni anno di assicurazione (dal 1° gennaio al 31 dicembre) viene risarcito al massimo un solo sinistro per numero di targa; è determinante la data del sinistro. Qualora vengano erogate prestazioni dall'assicurazione contro i danni di parcheggio, AXA non corrisponde contemporaneamente ulteriori prestazioni dalla copertura contro il rischio di collisione (C1.1).

C1.14 Danni di parcheggio Plus

Danni causati al veicolo in parcheggio da persone e veicoli sconosciuti.

C1.15 Mancato uso del veicolo

In caso d'indisponibilità del veicolo assicurato, determinata da un evento assicurabile dalla copertura casco ai sensi delle disposizioni da C1.1 a C1.14, AXA rimborsa le spese sostenute dallo stipulante per il viaggio e il trasporto o per un veicolo a noleggio. In caso di noleggio di un veicolo di rimpiazzo, AXA rimborsa i costi usuali per il noleggio di un veicolo uguale o simile a quello assicurato.

C1.16 Trasporto del veicolo in caso di guasto

Se il veicolo rimane immobilizzato a seguito di guasto, AXA paga le spese effettive per il trasporto del veicolo stesso fino alla più vicina officina in grado di effettuare le riparazioni necessarie. I danni determinati dagli eventi di cui alle disposizioni da C 1.1 a C1.12 non sono considerati guasti.

C2 Valore del veicolo assicurato

C2.1 Sono assicurati i veicoli indicati nell'elenco dei veicoli, compresi i relativi accessori.

C2.2 Salvo convenzione speciale l'assicurazione comprende, complessivamente per un valore fino al 10% del prezzo di catalogo del veicolo, l'equipaggiamento supplementare e gli accessori che non rientrano nella dotazione di serie e per i quali si deve pagare un supplemento (ad es. autoradio, cambio automatico, tetto apribile, colore metallizzato, scritte, pannelli e disegni pubblicitari, pneumatici supplementari, cerchi speciali o supplementari, portasci, ecc.).

C2.3 Non sono considerati accessori o equipaggiamento supplementare:

- qualsiasi tipo di apparecchiatura elettronica che non è installata in modo fisso nel veicolo;
- nel caso dei motoveicoli inoltre: i caschi, gli occhiali, i guanti e l'abbigliamento in genere.

C3 Prestazioni

C3.1 Aspetti generali

Se si verifica un evento assicurato, AXA corrisponde le prestazioni per la riparazione oppure le prestazioni in caso di danno totale e paga inoltre

- le spese per le operazioni di recupero e **trasporto** del veicolo fino alla più vicina officina in grado di effettuare le riparazioni necessarie;
- se necessario, le spese per il **rimpatio** del veicolo dall'estero, al massimo fino a CHF 1000.-;
- i diritti doganali.

Se l'assicurato ha prestato assistenza a persone infortunate, le spese per il lavaggio interno del veicolo sono assicurate fino a CHF 500.-. Per quanto concerne le cose trasportate, le spese di riparazione vengono rimborsate fino a concorrenza della somma assicurata convenuta, non oltre però l'importo necessario per il rimpiazzo a nuovo della cosa con un'altra dello stesso genere.

C3.2 Riparazioni

C3.2.1 AXA paga le spese per la riparazione del veicolo, in base al valore attuale dello stesso, nonché per la riparazione degli accessori e dell'equipaggiamento supplementare quando non si tratti di danno totale ai sensi della disposizione C3.3. L'indennizzo può essere fatto dipendere dalla riparazione effettivamente eseguita.

C3.2.2 Qualora la cattiva manutenzione, l'usura o dei danni preesistenti abbiano inciso sulle spese di riparazione, o qualora lo stato del veicolo sia migliorato a seguito della riparazione, lo stipulante sopporta una parte

proporzionale di dette spese. AXA non è tenuta a risarcire il valore a nuovo delle parti danneggiate quando sia possibile eseguire una riparazione perfetta delle stesse. In caso di danneggiamento dei pneumatici viene risarcito il loro valore attuale.

C3.3 Danno totale

C3.3.1 Definizione

Si ha danno totale quando

- le spese di riparazione superano il valore attuale del veicolo;
- nel caso di applicazione del criterio d'indennizzo «Maggiorazione del valore attuale», nei primi due anni d'esercizio le spese di riparazione superano il 60% del valore del veicolo;
- in caso di furto, il veicolo, gli accessori o gli oggetti costituenti l'equipaggiamento supplementare non vengono ritrovati nello spazio di 30 giorni a contare dal momento in cui è stata recapitata la dichiarazione di furto ad una succursale svizzera di AXA.

C3.3.2 Calcolo delle prestazioni

C3.3.2.1 Maggiorazione del valore attuale

Anni d'esercizio	In % del valore del veicolo assicurato
nel 1° anno	100
nel 2° anno	90 – 80
nel 3° anno	80 – 70
nel 4° anno	70 – 60
nel 5° anno	60 – 50
nel 6° anno	50 – 45
nel 7° anno	45 – 40
dall'8° anno	valore attuale

Le prestazioni vengono ridotte proporzionalmente secondo il giudizio dei periti qualora la cattiva manutenzione, l'usura o dei danni preesistenti abbiano determinato il danno totale. Qualora le prestazioni così stabilite siano superiori al prezzo effettivamente pagato per l'acquisto, verrà risarcito detto prezzo o, come minimo, il valore attuale. L'eventuale franchigia e il valore dei residui saranno detratti successivamente.

C3.3.2.2 Valore attuale

Le prestazioni sono limitate al valore attuale.

C3.3.2.3 Residui del veicolo

In caso di danno totale, dalle prestazioni sarà dedotto il valore dei residui del veicolo. Se non viene effettuata tale deduzione, i residui passeranno in proprietà ad AXA dal momento in cui questa versa le prestazioni. Se, nel caso di furto del veicolo, di un accessorio o di un oggetto costituente l'equipaggiamento supplementare, viene effettuato il risarcimento per danno totale, il diritto di proprietà sulla cosa rubata passerà ad AXA.

C3.3.2.4 Imposta sul valore aggiunto

I pagamenti per sinistri effettuati a soggetti imponibili che possono far valere la deduzione dell'imposta precedente vengono effettuati senza imposta sul valore aggiunto. I pagamenti per sinistri effettuati in base al calcolo preventivo delle spese di riparazione non comprendono l'imposta sul valore aggiunto.

C3.3.3 Definizioni

- **Anni d'esercizio:** periodo trascorso dalla data della prima messa in circolazione del veicolo fino a quella del sinistro.

- **Valore del veicolo:** somma degli importi, indicati nell'elenco dei veicoli, relativi al prezzo di catalogo del veicolo, all'equipaggiamento supplementare e agli accessori.
- **Prezzo di catalogo:** prezzo di listino ufficiale valevole al momento della fabbricazione del veicolo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto; se l'ammontare dello stesso non può essere stabilito, viene considerato il prezzo lordo di un veicolo nuovo di fabbrica.
- **Valore attuale:** valore del veicolo, dell'equipaggiamento supplementare e degli accessori al momento del sinistro, tenuto conto degli anni d'esercizio, del chilometraggio, della loro quotazione di mercato e del loro stato. In caso di disaccordo in merito al valore attuale, sarà determinante la documentazione dell'Associazione degli Esperti Autoveicoli Indipendenti.

C4 Esclusioni

L'assicurazione non copre:

- | | |
|-------------|---|
| C4.1 | i danni d'esercizio, in particolare i danni che non sono riconducibili all'azione violenta di una forza esterna oppure i danni determinati da guasto o difetto intrinseco (ad es. mancanza o congelamento di liquidi, manipolazione errata, difetto o fatica del materiale, usura, sollecitazione eccessiva, guasti di componenti elettriche o elettroniche); |
| C4.2 | i danni causati dal carico, ad eccezione di quelli connessi ad un evento determinato da collisione e coperto dall'assicurazione; |
| C4.3 | i danni derivanti dalla partecipazione a corse, rally o altre competizioni simili, nonché i danni verificatisi durante qualsiasi spostamento con il veicolo sui percorsi di gara o di prova (ad es. durante i corsi antisbandamento o di guida sportiva, eccetto i corsi di perfezionamento effettuati in Svizzera e riconosciuti da AXA); |
| C4.4 | i danni verificatisi in conseguenza di avvenimenti bellici, uso per fini militari, requisizione, terremoto, energia nucleare, radiazioni ionizzanti; |
| C4.5 | i danni avvenuti a seguito di disordini interni, violenza contro persone o cose in occasione di sommosse ed eventi simili, salvo che lo stipulante dimostri in modo attendibile che egli stesso, o il conducente del veicolo, ha preso le precauzioni necessarie che da lui ci si potevano attendere per evitare il danno; |

C4.6 i danni verificatisi in occasione del compimento intenzionale di un crimine o delitto o al tentativo di tali atti, oppure verificatisi a seguito dell'uso del veicolo da parte di persone che non siano in possesso della necessaria licenza di condurre o che non adempiano ai requisiti richiesti;

C4.7 i danni derivanti dall'uso del veicolo senza autorizzazione dell'autorità competente.

Parte D

Assicurazione mobilità

D1 Copertura assicurativa

La copertura è operante in caso d'indisponibilità del veicolo quale diretta conseguenza dei seguenti eventi:

D1.1 Guasto

Mancato funzionamento del veicolo in conseguenza di un difetto tecnico, improvviso ed imprevisto, che rende impossibile o legalmente inammissibile la continuazione del viaggio. Sono equiparati al guasto:

- difetti dei pneumatici
- mancanza di benzina
- perdita o danneggiamento delle chiavi, chiusura delle chiavi nel veicolo
- batteria scarica

D1.2 Collisione

D1.3 Altri eventi coperti dall'assicurazione casco

Gli eventi coperti dall'assicurazione casco sono specificati alla disposizione C1.

D2 Validità territoriale

D2.1 Se nella polizza è indicato **Mobilità** («Svizzera»), l'assicurazione è valida, in deroga alla disposizione A2.1, soltanto in Svizzera, nel Liechtenstein, nonché nelle enclaves di Büsingen e Campione.

D2.2 Se nella polizza è indicato **Mobilità Plus** («Europa») si applica la validità territoriale descritta alla disposizione A2.1.

D3 Persone assicurate

L'assicurazione copre il conducente e i passeggeri del veicolo.

D4 Prestazioni

Se si verifica un evento assicurato, AXA corrisponde le seguenti prestazioni:

D4.1 Consulenza e organizzazione di interventi

Consulenza telefonica e organizzazione degli interventi necessari 24 ore su 24.

D4.2 Soccorso stradale e traino

AXA paga le spese per il soccorso stradale. Se non è possibile far ripartire il veicolo dal luogo del guasto, AXA paga le spese per far rimorchiare o trainare il veicolo fino alla più vicina officina in grado di effettuare le riparazioni necessarie. Il costo dei pezzi di ricambio non viene tuttavia rimborsato.

D4.3 Recupero del veicolo

AXA paga le spese per il recupero e il trasporto del veicolo fino alla più vicina officina in grado di effettuare le riparazioni necessarie.

D4.4 Spese di custodia del veicolo

AXA paga le spese di custodia del veicolo fino a un massimo di CHF 250.– per ogni evento e veicolo.

D4.5 Trasferimento del veicolo

Se il veicolo non può essere riparato il giorno stesso dall'officina più vicina in grado di effettuare le riparazioni necessarie, AXA paga le spese per il trasferimento dello stesso nell'officina concordata, a condizione che le spese non siano superiori al valore attuale del veicolo assicurato.

D4.6 Spese per l'invio di pezzi di ricambio

Se un evento si verifica al di fuori della Svizzera, AXA paga le spese per l'invio dei pezzi di ricambio indispensabili per consentire di nuovo il funzionamento del veicolo assicurato.

D4.7 Spese supplementari di trasporto

AXA paga le spese per il rientro al domicilio fisso per la via più breve o un importo massimo di CHF 500.– per persona assicurata per la prosecuzione del viaggio.

Queste prestazioni non sono assicurate se il veicolo assicurato è un taxi o un veicolo a noleggio.

D4.8 Spese supplementari per vitto e alloggio

Per il periodo in cui viene effettuata la riparazione, AXA paga le spese supplementari per vitto e alloggio fino a CHF 500.– per ogni persona assicurata.

D5 Esclusioni

L'assicurazione non copre:

- le prestazioni relative al carico;
- le pretese di regresso di terzi;
- le esclusioni di cui alle disposizioni da C4.3 a C4.7.

Parte E

Assicurazione infortuni

E1 Copertura assicurativa

E1.1 L'assicurazione copre gli infortuni derivanti dall'uso del veicolo assicurato nonché gli infortuni verificatisi nel prestare aiuto, nel corso del viaggio, in situazioni legate alla circolazione stradale.

E1.2 L'assicurazione copre anche gli infortuni verificatisi durante l'uso da parte dello stipulante, a condizione che sia una persona fisica, di un veicolo di terzi della stessa categoria, purché il veicolo sia immatricolato in Svizzera o nel Liechtenstein e non disponga di una copertura assicurativa analoga attraverso un'altra assicurazione infortuni degli occupanti.

E1.3 Sono considerati infortuni le lesioni corporali ai sensi della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA). L'accertamento del nesso di causalità avviene in base a quanto disposto dalla LAINF.

E1.4 Si considerano infortuni anche:

E1.4.1 la respirazione fortuita di gas o vapori e l'ingestione per errore di sostanze velenose o corrosive;

E1.4.2 i congelamenti, le insolazioni e i colpi di calore, come pure le lesioni corporali dovute ai raggi ultravioletti, ma non all'eritema solare;

E1.4.3 l'annegamento.

E1.5 Le prestazioni vengono ridotte in misura proporzionale se le cause delle lesioni corporali o del decesso sono attribuibili solo parzialmente all'infortunio.

E2 Prestazioni

E2.1 Spese di cura

E2.1.1 A contare dal giorno dell'infortunio, AXA paga le spese relative ai seguenti provvedimenti, prescritti o applicati da un medico o dentista in possesso della necessaria autorizzazione:

- trattamenti medici, compresi i trasporti delle persone che vi si sottopongono;
- degenza in ospedale e soggiorni di cura entrambi nel **reparto privato**; le cure devono essere effettuate in un istituto specializzato e solo con il consenso di AXA;
- assistenza di personale di cura diplomato o messo a disposizione da un'istituzione per la durata del trattamento;
- noleggio di apparecchi sanitari;
- primo acquisto di protesi, occhiali, apparecchi acustici e mezzi ortopedici ausiliari, come pure le spese per la riparazione o sostituzione di tali cose (valore a nuovo) se danneggiate o distrutte a seguito di infortunio che abbia comportato un trattamento medico coperto dall'assicurazione.

AXA rimborsa inoltre l'ammontare della trattenuta prevista dalla Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) per le spese di sostentamento, operata sull'indennità giornaliera in caso di ricovero dell'assicurato in un istituto di cura.

E2.1.2 AXA non si assume le spese di cura quando siano già state pagate da un terzo civilmente responsabile o dal suo assicuratore, ovvero siano a carico di un'assicurazione sociale.

E2.1.3 **Animali domestici trasportati**
In caso di ferimento di un animale domestico trasportato nel veicolo assicurato, AXA paga le spese del trattamento veterinario fino a CHF 2500.– per ciascun animale e al massimo CHF 5000.– per ogni evento. Questa assicurazione vale esclusivamente per gli animali trasportati nelle autovetture. Le spese di cura non vengono rimborsate quando siano state pagate da un terzo responsabile o dal suo assicuratore di responsabilità civile.

E2.2 Indennità giornaliera di ospedalizzazione

Per ogni giorno di degenza resosi necessario in un ospedale o in una casa di cura, AXA paga l'indennità d'ospedalizzazione convenuta, tuttavia per una durata massima di 730 giorni.

E2.3 Indennità giornaliera

Se l'infortunio ha per conseguenza un'inabilità al lavoro dell'assicurato, AXA paga l'indennità giornaliera convenuta, in base al grado dell'inabilità attestata dal medico, tuttavia per una durata massima di 730 giorni.

E2.4 Invalidità

E2.4.1 Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità prevedibilmente permanente dell'assicurato, AXA paga il capitale in base alla percentuale corrispondente al grado d'invalidità. Il grado d'invalidità viene determinato in base alle disposizioni sul calcolo dell'indennità per menomazione dell'integrità, secondo la Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF).

E2.4.2 Se più organi o arti vengono colpiti dallo stesso infortunio, il grado d'invalidità sarà stabilito mediante addizione delle percentuali corrispondenti, ma non potrà in nessun caso superare il limite massimo del 100%.

E2.4.3 Se l'assicurato era già invalido prima che si verificasse l'infortunio, AXA paga la differenza fra il capitale determinato in base al grado d'invalidità preesistente e quello calcolato in base al grado d'invalidità complessivo.

E2.4.4 Se al momento dell'infortunio l'assicurato ha almeno un figlio al di sotto dei 20 anni, le prestazioni saranno maggiorate del 50%.

E2.5 Decesso

E2.5.1 In caso di decesso della persona assicurata, AXA versa le prestazioni:

- al coniuge o al partner registrato;
- in difetto, ai figli al cui sostentamento provvedeva totalmente o parzialmente la persona assicurata;
- in difetto, alle altre persone al cui sostentamento provvedeva in gran parte la persona assicurata;
- in difetto, ai discendenti che hanno diritto alla successione;
- in difetto, ai genitori;
- in difetto, ai fratelli e alle sorelle o ai loro discendenti.

E2.5.2 In mancanza delle persone suddette, AXA paga le spese funerarie fino a un ammontare massimo pari al capitale assicurato per il caso di decesso.

- E2.5.3 Se l'assicurato lascia almeno un figlio successibile al di sotto dei 20 anni, le prestazioni vengono maggiorate del 50%.

E3 Prestazioni speciali

- E3.1** Se al momento dell'incidente l'assicurato era protetto dalla cintura di sicurezza, le prestazioni per il caso d'invalidità e di decesso vengono maggiorate del 25%.
- E3.2** AXA si assume le spese per:
- azioni di salvataggio necessarie, operazioni di recupero e traslazione della salma dell'assicurato al suo ultimo domicilio, complessivamente però fino a CHF 100 000.– per ogni caso d'infortunio; AXA s'incarica inoltre del disbrigo delle formalità necessarie;
 - ripulitura, riparazione o sostituzione (valore a nuovo) di capi d'abbigliamento o effetti d'uso personale danneggiati, al massimo fino a CHF 2000.– per persona.

E4 Esclusioni

- E4.1** L'assicurazione non copre:
- E4.1.1 le persone di cui alle disposizioni B5.2.1 e B5.2.2;
- E4.1.2 il suicidio e l'autolesionismo o il loro tentativo;
- E4.1.3 gli infortuni degli occupanti di un veicolo sottratto, nonché gli infortuni avvenuti nelle medesime circostanze di cui alle disposizioni B5.2.3 e C4.3 – C4.7.

E5 Riduzione delle prestazioni per numero eccessivo di occupanti

L'ammontare delle prestazioni viene diviso per il numero di persone che occupavano il veicolo al momento dell'incidente e moltiplicato per il numero dei posti che figura nella licenza di circolazione.

E6 Rapporto con l'assicurazione responsabilità civile

- E6.1** Le prestazioni per il caso di decesso e d'invalidità, come pure le indennità giornaliere e di ospedalizzazione, vengono versate in aggiunta alle prestazioni dell'assicurazione responsabilità civile. È fatta salva la disposizione E6.2.
- E6.2** Le prestazioni saranno computate con le pretese di responsabilità civile nella misura in cui il detentore o il conducente del veicolo debba lui stesso far fronte a tali pretese (ad es. in caso di regresso).

E7 Prestazioni massime

Le prestazioni erogate dall'assicurazione infortuni sono limitate complessivamente a CHF 30 milioni per evento.

Parte F

Assicurazione di protezione giuridica

F1 Assicuratore

F1.1 Assicuratore è AXA-ARAG Protezione giuridica SA, una società anonima con sede a Zurigo e facente parte del Gruppo AXA. Gli assicurati possono far valere le pretese derivanti dalla presente assicurazione di protezione giuridica esclusivamente nei confronti di AXA-ARAG.

F1.2 AXA non può impartire istruzioni ad AXA-ARAG il cui contenuto faccia riferimento alla liquidazione di un caso giuridico. AXA-ARAG non trasmette informazioni sui casi giuridici ad AXA, laddove ciò possa risultare pregiudizievole per le persone assicurate.

F2 Veicoli assicurati

Sono assicurati i veicoli indicati nella polizza / nell'elenco dei veicoli.

F3 Persone assicurate

Sono considerate persone assicurate:

- i proprietari e i detentori dei veicoli assicurati;
- i conducenti autorizzati e i passeggeri dei veicoli assicurati.

F4 Prestazioni

F4.1 Prestazioni assicurate

Nei casi giuridici assicurati, AXA-ARAG fornisce le seguenti prestazioni fino a concorrenza delle somme assicurate specificate alla disposizione F5:

- F4.1.1 Consulenza giuridica telefonica** da parte del servizio giuridico di AXA-ARAG negli ambiti legali assicurati.
- F4.1.2 Trattamento del caso giuridico e rappresentanza** da parte del servizio giuridico di AXA-ARAG.
- F4.1.3 Necessari onorari di avvocati** alle consuete tariffe locali. La persona assicurata si fa carico di una franchigia del 10%, con un minimo di CHF 500.- e un massimo di CHF 10 000.-. La franchigia non viene applicata se la persona assicurata sceglie un rappresentante legale suggerito da AXA-ARAG.
- F4.1.4 Prestazioni a titolo di anticipo** fino a un importo massimo di CHF 10 000.- per un difensore a cui ha fatto ricorso la persona assicurata per la prima audizione in sede penale. Queste prestazioni a titolo di anticipo devono essere rimborsate integralmente ad AXA-ARAG in caso di condanna passata in giudicato per un crimine o un delitto commesso intenzionalmente.
- F4.1.5 Spese per perizie e analisi**, laddove queste siano state disposte di comune accordo con AXA-ARAG o da parte di un'autorità. L'assicurazione non copre le spese per visite mediche, analisi ed esami per l'accertamento dell'idoneità o della capacità di guida.
- F4.1.6 Spese giudiziarie o altre spese processuali** di tribunali e autorità statali a carico della persona assicurata. L'assicurazione non copre le tasse e le spese per decisioni in prima istanza di autorità e tribunali, i costi per gli atti notarili, le iscrizioni e le cancellazioni nei registri pubblici, nonché le spese per permessi, esami e autorizzazioni ufficiali di ogni genere. Per i decreti penali e le decisioni in prima istanza circa la revoca della licenza di condurre e della licenza di

circolazione, l'assicurazione copre tasse e spese fino a concorrenza dell'importo di CHF 500.- per caso giuridico.

- F4.1.7 Spese per l'intervento di un interprete** disposto da un tribunale; le spese per un interprete incaricato previo assenso di AXA-ARAG, fino a un importo massimo di CHF 10 000.-.
- F4.1.8 Spese per tribunale arbitrale e di mediazione** a carico della persona assicurata nell'ambito di un procedimento autorizzato da AXA-ARAG.
- F4.1.9 Indennità ripetibili riconosciute alla controparte** che vengono comminate alla persona assicurata nell'ambito di un procedimento.
- F4.1.10 Spese di incasso** per la riscossione delle indennità spettanti alla persona assicurata in virtù di un caso giuridico coperto dall'assicurazione, fino al ricevimento di un attestato di carenza di beni o della comminatoria di fallimento.
- F4.1.11 Garanzie da prestare** al fine di evitare la detenzione preventiva. Queste prestazioni vengono corrisposte esclusivamente a titolo di anticipo. La persona assicurata è tenuta a rimborsare le prestazioni ad AXA-ARAG al più tardi alla conclusione del procedimento.
- F4.1.12 Spese sostenute per i viaggi necessari** per comparire a udienze all'estero, fino a un importo complessivo massimo di CHF 5000.-.

F4.2 L'assicurazione non copre:

- F4.2.1** le spese che sono a carico di un terzo civilmente responsabile o di un assicuratore di responsabilità civile; in questo caso la persona assicurata è tenuta a rimborsare ad AXA-ARAG le prestazioni da questa erogate;
- F4.2.2** le multe, le pene convenzionali e altri oneri a carattere punitivo;
- F4.2.3** il risarcimento di danni e la riparazione del torto morale;
- F4.2.4** le tasse e le spese per procedimenti davanti a tribunali e autorità sopranazionali o internazionali;
- F4.2.5** le spese per il recupero di crediti caduti in prescrizione e di crediti nei confronti di società che si trovano in una situazione di fallimento o di moratoria concordataria.

F4.3 Aspetti particolari:

- F4.3.1** Colpa grave: AXA-ARAG rinuncia al suo diritto di ridurre le prestazioni in caso di colpa grave.
- F4.3.2** Più controversie derivanti dalla stessa fattispecie o aventi la stessa causa sono considerate come un unico caso giuridico. Per ogni caso giuridico vengono sommate le prestazioni per tutte le persone assicurate. La somma assicurata viene corrisposta al massimo una volta, indipendentemente dal numero dei danneggiati, di coloro che avanzano pretese o degli aventi diritto.
- F4.3.3** Lo stesso vale qualora le persone assicurate beneficino della copertura per lo stesso caso giuridico in virtù di diversi contratti in corso presso AXA-ARAG; in questi casi viene applicata la somma assicurata più elevata concordata.
- F4.3.4** Inoltre, per tutti i casi giuridici insorti nello stesso anno di assicurazione, viene applicata per ogni polizza una somma massima per cumulo di prestazioni di CHF 1 500 000.-.

- F4.3.5 Dalla somma assicurata viene dedotto ogni volta l'ammontare della franchigia convenuta.
- F4.3.6 Riscatto delle spese processuali: AXA-ARAG ha il diritto di liberarsi dal proprio obbligo di prestazione mediante compensazione dell'interesse economico. L'interesse economico è costituito dal valore materiale dell'oggetto in lite, tenuto adeguatamente conto del rischio inerente a un processo o alle operazioni d'incasso.

F5 Somma assicurata

Entro i limiti delle prestazioni di cui alla disposizione F4, AXA-ARAG copre i costi fino a CHF 1 000 000.-, al di fuori dell'Europa fino a CHF 150 000.-.

F6 Casi giuridici assicurati

L'assicurazione copre la tutela degli interessi giuridici dell'assicurato nei seguenti ambiti (elenco esaustivo):

- F6.1 Diritto di responsabilità civile e riparazione morale**
La richiesta di pretese extracontrattuali di responsabilità civile in veste di persona danneggiata, nonché i procedimenti penali correlati e l'aiuto alle vittime di reati.
- F6.2 Procedimenti penali e amministrativi**
Difesa nei procedimenti penali e amministrativi per reati di negligenza. In caso di accusa di reati intenzionali, rimborso spese successivo in caso di situazioni di legittima difesa, stato di necessità o dovere professionale, nonché archiviazione del procedimento o assoluzione. La sospensione o il proscioglimento non possono tuttavia essere connessi a un indennizzo da versare al querelante o a terzi, ovvero avvenire a seguito di prescrizione.
- F6.3 Diritto delle assicurazioni**
Controversie con
 - assicurazioni private;
 - assicurazioni sociali svizzere, quali ad es. casse pensioni, assicurazioni malattie.
- F6.4 Obbligazioni contrattuali attinenti al veicolo**
Le controversie relative a contratti contemplati dal codice delle obbligazioni (ad es.: compravendita, permuta, locazione, leasing, prestito, riparazione, ecc.) e attinenti ai veicoli aziendali assicurati. L'assicurazione non copre le controversie derivanti da contratti conclusi per scopi professionali con clienti, eccetto i contratti di noleggio di veicoli per rimpiazzare quelli dei clienti che si trovano in riparazione.
- F6.5 Ritiro della licenza**
Procedimenti riguardanti il ritiro della licenza di condurre o della licenza di circolazione.
- F6.6 Tassazione dei veicoli**
Controversie relative alla tassazione di veicoli e altre tasse di utilizzazione delle strade (come TTPCP, ecc.).

- F6.7 Proprietà e diritti reali**
Controversie di diritto privato riguardanti il possesso, la proprietà e altri diritti reali sui veicoli assicurati.

F7 Casi giuridici esclusi

L'assicurazione non copre:

- F7.1** i casi giuridici non compresi nella disposizione F6;
- F7.2** i casi giuridici nei confronti di AXA-ARAG o di persone che erogano servizi nell'ambito di un caso giuridico assicurato. La copertura assicurativa comprende tuttavia la tutela degli interessi giuridici in caso di controversie con le altre società del Gruppo AXA;
- F7.3** i casi giuridici in rapporto diretto o indiretto con crimini intenzionali dei quali o della cui preparazione la persona assicurata viene accusata – ivi incluse le relative conseguenze in materia di diritto civile e di diritto amministrativo. È fatta salva la disposizione F6.2;
- F7.4** i casi giuridici in relazione alla difesa contro le pretese di risarcimento di danni extracontrattuali e di riparazione del torto morale avanzate da terzi;
- F7.5** i casi giuridici relativi a controversie tra persone assicurate attraverso la stessa polizza. In questi casi è assicurato soltanto lo stipulante;
- F7.6** i casi giuridici in relazione a eventi bellici o attentati terroristici, disordini di qualsiasi genere, scioperi, nonché danni provocati da raggi radioattivi o ionizzanti. La copertura dei casi giuridici non è operante in particolare nei paesi in cui il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) suggerisce di non recarsi, nonché per lo svolgimento di attività in paesi in cui le stesse sono sconsigliate dal DFAE;
- F7.7** i casi giuridici in relazione a crediti / passività passati in capo alla persona assicurata a seguito di cessione o acquisizione;
- F7.8** i casi giuridici in relazione alla partecipazione a corse e competizioni, nonché a giri su circuiti;
- F7.9** i casi giuridici nei quali il veicolo coinvolto circolava sprovvisto di targhe valide, ovvero in cui il conducente guidava il veicolo senza esserne autorizzato. La copertura assicurativa è operante tuttavia soltanto per le persone assicurate che non erano o non dovevano essere a conoscenza delle suddette fattispecie;
- F7.10** i casi giuridici concernenti un conducente in caso di recidività alla guida di un veicolo in stato di ebbrietà o di inidoneità ovvero sotto l'effetto di droghe o medicinali, laddove AXA-ARAG abbia già concesso la propria copertura per un caso del genere. La copertura assicurativa per le altre persone assicurate conserva la propria validità;

F7.11 i casi giuridici per il conseguimento o la restituzione della licenza di condurre.

F8 **Procedura in presenza di un caso giuridico, libera scelta dell'avvocato, divergenze d'opinione**

F8.1 **Notifica di un caso giuridico**

La persona assicurata è tenuta a notificare tempestivamente ad AXA-ARAG un caso giuridico per il quale essa intende avvalersi di prestazioni. La persona assicurata deve ottenere il preventivo assenso da parte di AXA-ARAG prima di avviare un procedimento giudiziario per il quale viene richiesta la copertura assicurativa, ovvero prima di designare un rappresentante legale.

F8.2 **Procedura**

Dopo la notifica di un caso giuridico, la persona assicurata deve fornire ad AXA-ARAG tutte le informazioni e le procure necessarie. Dopo aver esaminato la situazione giuridica, AXA-ARAG discute con la persona assicurata i passi successivi da adottare. AXA-ARAG conduce poi le trattative per una risoluzione del caso in via amichevole. Laddove tali trattative rimangano infruttuose, spetta ad AXA-ARAG decidere circa la procedura successiva e l'opportunità di procedere in sede giudiziale.

F8.3 **Intervento di un legale**

AXA-ARAG decide se è necessario incaricare un legale e, ove opportuno, propone un avvocato da essa ritenuto idoneo. La persona assicurata conferisce il mandato e le procure necessarie a tale avvocato, sollevandolo inoltre dal segreto professionale nei confronti di AXA-ARAG. La persona assicurata deve altresì ottenere dal legale l'impegno a tenere al corrente AXA-ARAG circa gli sviluppi del caso e, in particolare, a mettere a disposizione di quest'ultima le informazioni e la documentazione necessarie per consentirle di assumere le opportune decisioni.

F8.4 **Libera scelta dell'avvocato**

Se in previsione di un procedimento giudiziario o amministrativo è necessario incaricare un avvocato, oppure se si verificano dei conflitti d'interesse, la persona assicurata ha il diritto di incaricare un legale di sua scelta, designandolo di comune accordo con AXA-ARAG. I conflitti d'interesse si configurano quando la controparte della persona assicurata è una società del Gruppo AXA (eccetto AXA-ARAG), oppure se si tratta di un caso in cui AXA-ARAG deve garantire la copertura assicurativa anche alla controparte. In caso di disaccordo sul rappresentante legale da designare, AXA-ARAG affiderà il mandato a un rappresentante legale scelto fra tre nomi indicati dalla persona assicurata. Questi non possono appartenere allo stesso studio legale o allo stesso studio associato, ovvero essere collegati tra loro sotto altra forma.

F8.5 **Garanzia di assunzione delle spese**

AXA-ARAG può fissare una scadenza per la garanzia di assunzione delle spese per le prestazioni assicurate,

prevedere condizioni e obblighi a carico di tale garanzia, ovvero limitare la stessa solo a una parte del procedimento o a un determinato importo. La comunicazione con cui la persona assicurata notifica all'avvocato l'ottenimento della garanzia di assunzione delle spese non giustifica alcuna richiesta di assunzione del debito.

F8.6 **Transazioni**

AXA-ARAG si assume gli obblighi a suo carico derivanti da una transazione soltanto se ha dato il proprio consenso alla stessa.

F8.7 **Indennità ripetibili a favore della controparte**

Le indennità processuali e ripetibili alla controparte che sono state riconosciute alla persona assicurata in sede giudiziale o stragiudiziale devono essere rimborsate o cedute ad AXA-ARAG fino a concorrenza delle prestazioni da questa erogate.

F8.8 **Scarse prospettive di successo**

Se AXA-ARAG si rifiuta di corrispondere le prestazioni per un provvedimento a causa delle scarse prospettive di successo, essa deve motivare tempestivamente per iscritto tale decisione e indicare alla persona assicurata la possibilità di seguire la procedura in caso di divergenze d'opinione. L'osservanza dei termini di impugnazione, di decadenza e di prescrizione compete in questo caso alla persona assicurata.

F8.9 **Procedura in caso di divergenze d'opinione**

Qualora si riscontrino divergenze d'opinione circa i provvedimenti da prendere per la risoluzione del caso, la persona assicurata ha il diritto di chiedere in proposito il parere di un esperto neutrale, da designare di comune accordo. Ciascuna delle parti deve anticipare la metà dei costi così sostenuti; la parte soccombente sarà poi tenuta a farsi carico della totalità delle spese. Non vengono corrisposte indennità ripetibili alla controparte. Se la persona assicurata non chiede di ricorrere a tale procedura entro 20 giorni dall'invio del rifiuto, si riterrà che vi abbia rinunciato. Qualora non sia possibile raggiungere un accordo attraverso l'intervento dell'esperto, ovvero laddove la persona assicurata richieda tale opzione, ad assumere la decisione in luogo dell'esperto stesso è il giudice mediante procedura sommaria presso la sede, ossia il domicilio svizzero di una delle controparti.

F8.10 **Provvedimenti a proprie spese**

Se la persona assicurata avvia a proprie spese un processo dopo che l'obbligo di prestazione è stato rifiutato per scarse prospettive di successo, AXA-ARAG si fa comunque carico dei costi sostenuti nell'ambito delle presenti CGA laddove la sentenza risulti più favorevole per la persona assicurata rispetto alla soluzione motivata per iscritto da AXA-ARAG o all'esito della procedura arbitrale.

F8.11 **Divieto di cessione**

La persona assicurata non è autorizzata, senza consenso scritto di AXA-ARAG, a cedere a terzi i propri diritti derivanti dal presente contratto.

F8.12 Limitazioni ed esclusione della responsabilità

AXA-ARAG può incaricare un liquidatore esterno di fornire le prestazioni o limitare le stesse all'assunzione delle spese adeguate. AXA-ARAG non risponde in alcun modo della scelta dell'avvocato o dell'interprete, né del conferimento del relativo incarico, e nemmeno del tempestivo invio di informazioni o somme di denaro.

F8.13 Violazione degli obblighi contrattuali in materia di informazione o comportamento

In caso di violazione colposa degli obblighi contrattuali in materia di informazione o di comportamento, ad AXA-ARAG è riservata la facoltà di ridurre o rifiutare le proprie prestazioni, laddove la persona assicurata non dimostri che a suo carico non può essere imputata nessuna colpa.

F9 Validità temporale

F9.1 Un caso giuridico è assicurato quando la sua causa o l'evento generatore dello stesso e la conseguente esigenza di assistenza legale insorgono nel corso della validità contrattuale nonché dopo la scadenza del termine di attesa. La causa, ossia l'evento generatore sono considerati come sopravvenuti nel momento in cui si è verificata per la prima volta la violazione effettiva o presunta di norme giuridiche od obblighi contrattuali. Nel diritto di responsabilità civile è determinante il momento in cui il danno viene causato, mentre per le controversie concernenti le prestazioni di assicurazione fa stato il momento in cui si verifica l'evento assicurato.

F9.2 La copertura assicurativa non è operante se il caso giuridico viene notificato dopo oltre 3 mesi dalla risoluzione della polizza. Qualora si sia verificato un ritardo più esteso senza colpa propria, la notifica del caso giuridico può essere recuperata non appena è venuto meno il motivo di tale ritardo.

Parte G

Protezione dei dati

Nell'ambito dell'iter di stipulazione e di esecuzione del contratto, AXA o AXA-ARAG vengono a conoscenza dei seguenti dati:

- dati del cliente (nome, indirizzo, data di nascita, sesso, nazionalità, coordinate di pagamento, ecc.), registrati in banche dati clienti elettroniche;
- dati della proposta (indicazioni sul rischio assicurato, risposte alle domande ivi contenute, perizie, indicazioni dell'assicuratore precedente sull'andamento dei sinistri, ecc.) archiviati nei dossier delle polizze;
- dati del contratto (durata, rischi e prestazioni assicurati, ecc.) salvati in sistemi di gestione dei contratti, come i dossier fisici delle polizze e le banche dati elettroniche sui rischi;
- dati sui pagamenti (data di entrata dei premi, premi arretrati, diffide, accrediti, ecc.), salvati in banche dati incasso;
- eventuali dati su sinistri (notifiche, rapporti, giustificativi, ecc.), archiviati in dossier fisici di sinistri e in sistemi elettronici di gestione dei sinistri.

Questi dati sono necessari per esaminare e valutare il rischio, gestire il contratto, richiedere per tempo i premi e, in caso di prestazione, trattare correttamente i sinistri e i casi giuridici. I dati devono essere conservati per almeno dieci anni dalla risoluzione del contratto. Per i dati relativi a un sinistro o a un caso giuridico, il termine minimo di dieci anni è calcolato dalla data di liquidazione dello stesso. AXA e AXA-ARAG si impegnano a trattare con la massima riservatezza le informazioni ricevute.

AXA e AXA-ARAG sono autorizzate a procurarsi ed elaborare i dati necessari per l'esecuzione del contratto e per la gestione del sinistro e del caso giuridico. Ove necessario, i dati vengono trasmessi a terzi coinvolti, in particolare a coassicuratori, riassicuratori e altri assicuratori interessati, nonché a creditori pignoratizi, autorità, officine di riparazione di veicoli a motore, nonché rappresentanti legali e periti esterni. Inoltre, per far valere eventuali pretese di regresso, le informazioni possono essere trasmesse a terzi civilmente responsabili e al loro assicuratore di responsabilità civile. AXA è autorizzata a notificare a terzi (ad es. alle autorità competenti), a cui aveva confermato l'esistenza della copertura assicurativa, la sospensione, la modifica o la cessazione dell'assicurazione.

I dati possono essere trasmessi anche allo scopo di individuare o evitare eventuali frodi assicurative.

Al fine di consentire l'interscambio automatizzato dei dati con la Confederazione e con gli uffici cantonali della circolazione stradale, AXA aderisce al sistema dell'Ufficio di clearing elettronico (CLS), che riunisce in forma elettronica tutti gli attestati di assicurazione (dati dei veicoli e dei detentori) e li trasmette per la gestione e l'archiviazione al sistema d'informazione sui veicoli a motore MOFIS dell'Ufficio federale delle strade (USTRA).

AXA è autorizzata a rivolgersi a operatori esterni per ottenere informazioni in materia di solvibilità al fine di valutare l'affidabilità creditizia del cliente.

In relazione a un evento assicurato il personale sanitario curante deve essere dispensato dal segreto professionale nei confronti di AXA e di AXA-ARAG.

In relazione a un sinistro, AXA è inoltre autorizzata ad analizzare i dati dei veicoli e a richiedere informazioni utili presso assicuratori, autorità (polizia, autorità istruttorie, uffici della circolazione stradale e uffici pubblici simili), fabbricanti di autoveicoli e altri terzi nonché a prendere visione della relativa documentazione. Se necessario, l'avente diritto deve autorizzare gli uffici suddetti a consegnare i dati in questione. Si rimanda a tale effetto all'art. 39 della Legge sul contratto di assicurazione.

Ai fini della lotta alle frodi assicurative, in caso di sinistro è possibile effettuare uno scambio di dati del veicolo con la raccolta dati centrale delle compagnie assicurative aderenti al sistema di scambio (CarClaims-Info).

Allo scopo di snellire il lavoro amministrativo, le società del Gruppo AXA che operano in Svizzera e nel Liechtenstein si garantiscono reciprocamente accesso ai seguenti dati:

- dati di base
- dati contrattuali di base
- panoramica dei sinistri
- profili cliente allestiti

Questi dati vengono utilizzati anche per finalità di marketing; allo stipulante possono pertanto essere inviati messaggi pubblicitari mirati. Qualora non si desideri ricevere tali comunicazioni pubblicitarie, è possibile presentare richiesta in tale senso al numero di telefono 0800 809 809 (Servizio telefonico AXA 24 ore su 24).

È esclusa qualsiasi forma di accesso reciproco ai dati sanitari.

AXA-ARAG non dà alcuna informazione allo stipulante in merito ai casi giuridici delle persone assicurate, se ciò può essere pregiudizievole per queste ultime.

AXA e AXA-ARAG sono autorizzate a comunicare con la persona assicurata e con altre parti interessate tramite mezzi di comunicazione elettronici quali e-mail, telefax, ecc., salvo laddove ciò non venga espressamente vietato dalla persona assicurata stessa. AXA e AXA-ARAG declinano pertanto qualsiasi responsabilità circa la ricezione, la lettura, l'inoltro, la copia, l'utilizzo o la manipolazione non autorizzati di ogni genere di informazioni o di dati trasmessi.

Cartina «Validità territoriale» secondo la disposizione A2



Le assicurazioni valgono nei paesi contrassegnati in grigio sulla cartina. In caso di viaggi per mare le assicurazioni operano solo se il luogo d'imbarco e quello di sbarco si trovano in uno di questi paesi.

Notificare un sinistro? /

Notificate un sinistro – in modo semplice e rapido –
online all'indirizzo:

www.AXA.ch/dichiarazione-sinistro

AXA Winterthur
General-Guisan-Strasse 40
Casella postale 357
8401 Winterthur
Telefono 24 ore su 24:
0800 809 809
AXA.ch
AXA Assicurazioni SA

www.axa.ch
www.myaxa.ch (portale clienti)



ridefiniamo / l'assicurazione

